



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 02/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 24 novembre 2010, n. 256

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,9 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi, contrada "Paticchi - Vigna", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Renewable Energy Sources S.r.l., con sede legale in Località Restinco - Brindisi.

Il giorno 24 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Wind Energy & Partners S.r.l., con sede legale in Brindisi in Località Restinco, con nota prot. n. 38/1968 del 28 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5 MW circa nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune Brindisi - contrada "Paticchi - Vigna";

- la Società Wind Energy & Partners S.r.l., in data 09.08.2010 dichiarava che "il parco fotovoltaico sito nel Comune di Brindisi (...) alla contrada "PATICCHI VIGNA" ha una potenza di 4,9 MW";

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5 MW circa da realizzarsi nel Comune Brindisi - contrada "Paticchi - Vigna", non è soggetto a verifica ambientale in quanto presentato prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 31 del 21 ottobre 2008 e comunque di taglia inferiore alla previgente soglia di 15 MW, pur ridotta del 30%, come previsto dall'art. 4 comma 8 della L.R.11/2001, per effetto della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale relativa al territorio del Comune di Brindisi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. 38/1812 del 24 febbraio 2009 ha comunicato di aver formalmente avviato il procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 7179 del 30 giugno 2009 ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15 settembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

„ Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota prot. 3508 del 21.07.2010, dopo aver rilevato che l'intervento ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo", evidenzia che "l'area interessata dall'installazione di pannelli fotovoltaici, risulta adiacente ad una Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Santa Teresa e Lucci", sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P"; allo stesso modo il cavidotto interrato "attraversa" la stessa. L'Ufficio, quindi, esprime "parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, con esclusione delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 100 m dall'A.T.D. Riserva Naturale Orientata Regionale, secondo le prescrizioni di base definite dall'Art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P" e "ritiene necessario acquisire il parere vincolante dell'Ente di Gestione della Riserva - Comune di Brindisi". Si prescrive, inoltre, di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione a 1,50 m, di adottare l'impianto di siepi perimetrali

autoctone, ed il ripristino del manto stradale e delle eventuali murature a secco a ridosso della strada in fase di realizzazione del cavidotto;

„ Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. 3050 del 28.05.2009 esprime “il Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto”. Sottolinea che “nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120. Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n°128”;

„ Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Sezione Provinciale del Servizio Foreste di Brindisi con nota prot. 1401 del 19.05.2009 comunica che “i lavori non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n°3267”;

„ Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura Brindisi - con nota prot. 43321 del 15.09.2009 rileva che “l'intervento di che trattasi è oggetto di realizzazione su appezzamenti di terreno investiti a seminativi non in produzione”, e pertanto “non formalizza alcun rilievo”;

„ Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA con nota Prot. 56411 del 29.10.2009 comunica la propria non competenza in quanto, “rilevato che il tracciato dell'elettrodotto di collegamento con la Centrale Patocchi Vigna anche se interrato su strada interseca in un punto un affluente del Canale Fiume Grande che sottopassa il ponte sulla S.P. 81”, tale affluente non risulta iscritto al Demanio dello Stato. Fa presente, tuttavia, che “dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizio (...) occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche”;

„ Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - con nota prot. 10296 del 25.06.2010 “fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004”;

„ Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, con prot. n. 7575 del 24.06.2009, esaminati gli elaborati progettuali e la Carta del Rischio Archeologico, premette che “l'area interessata dalle opere in progetto non presenta siti archeologici formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/04. (...) Le opere in progetto e i tracciati per la connessione alla rete elettrica nazionale, non sottoposti a ricognizioni di superficie, ricadono, comunque, in un comparto territoriale in cui si registra un'alta densità di testimonianze archeologiche”. La Soprintendenza, quindi, “esprime parere favorevole all'impianto subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni per la salvaguardia e tutela del patrimonio culturale archeologico di cui agli artt. 1, 2, 3 e 10 del suddetto D. Lgs. 42/04 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e successive modificazioni e integrazioni. Tutti i lavori previsti in progetto (per l'impianto fotovoltaico e per la connessione alla rete elettrica nazionale) che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con sorveglianza archeologica. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per gli ulteriori accertamenti tecnici di competenza di questo Ufficio. La sorveglianza archeologica e gli eventuali accertamenti archeologici dovranno essere affidati a un operatore archeologo individuale o a Società di archeologi con comprovata esperienza in lavori analoghi e con competenza specialistica relativa alla tipologia dell'intervento archeologico, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25. I

lavori di carattere archeologico si svolgeranno con le direttive di questa Soprintendenza. Si fa presente che l'onere finanziario per la sorveglianza archeologica e per gli eventuali accertamenti archeologici dovrà essere a totale carico del richiedente, in quanto non si dispone di risorse finanziarie per lavori non programmati.

Questa Soprintendenza si riserva di poter chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori. Non si restituiscono gli elaborati in quanto pervenuti in unica copia”;

„ Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia con nota prot. n. 91751 del 21.10.2010, in riscontro alla nota della Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche con cui si chiedeva alla Provincia un parere “complessivo” circa l'eventuale assoggettabilità a VIA dei due impianti presentati dalla società, aventi un unico punto di connessione elettrica alla RTN ed una potenza complessiva di 14.7 MW, rispondeva che “tali impianti ricadono nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di VIA di cui alla L.R. n.11/01 e s.m.i., D.Lgs. n.4/08 e legge n.99/09 di modifica del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”; in riscontro a tale nota, la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 15202 del 22.10.2010 comunicava che, stante quanto sopra esposto, si intendeva acquisito favorevolmente il parere di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto in quanto ritenuto distinto e a sé stante rispetto all'altro presentato dalla Società; la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 93423 del 26.10.2010, ha ribadito che “i progetti relativi alle realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a 1 MW, sono da sottoporre alla procedura di assoggettabilità a V.I.A., in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 99/09”. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. AOO_159 n. 15673 del 05.11.2010 inviata alla Provincia di Brindisi ha fornito ampia disamina giuridica atta a dimostrare la non applicabilità, ai progetti di impianti fotovoltaici presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 18.10.2010, della soglia di 1 MW quale limite al di sopra del quale gli impianti fotovoltaici devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nel territorio regionale. Nella stessa nota il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha evidenziato come la Provincia di Brindisi non abbia ravvisato alcun elemento oggettivo o soggettivo, né eventuali profili di connessione, desunti dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzativo del quale la Provincia medesima è stata parte necessaria, che impongano la valutazione unitaria dei due progetti presentati dalla società Wind Energy & Partners S.r.l.. Il Servizio Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con la nota citata, ha quindi comunicato la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa del procedimento in questione e l'imminente rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta dalla società Wind Energy & Partners S.r.l..

„ Comune di Brindisi -Settore Urbanistica e Assetto del Territorio con nota prot. 59432 del 21.09.2009 comunica “il proprio parere favorevole” con prescrizioni, così come specificato nella relazione del responsabile del procedimento istruttorio in cui si afferma “l'intervento ricadendo nella tipizzazione di PRG “E agricola” pertanto urbanisticamente ammissibile” e che “non interessa ambiti di tutela di cui all'adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P. pertanto compatibile con la strumentazione urbanistica vigente”. Inoltre “risulta che l'esecuzione della linea in cavidotto MT è compatibile sia alla tipologia che alla morfologia alla destinazione d'uso del P.R.G. adeguato al P.U.T.T./P. vigente” e che “risulta escluso dalle procedure di cui al punto 5.01 delle stesse NTA il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra”. A tal proposito “si prescrive che i manufatti di connessione in oggetto dovranno seguire un percorso coincidente con le infrastrutture preesistenti” e quando tale percorso sia coincidente con la viabilità comunale “si prescrive che la Società proponente dovrà (..) comunicare la data di inizio dei lavori” ai competenti Uffici comunali;

„ Comune di Brindisi - Assessorato all'Ambiente - Servizio Parchi ed Aree Protette con nota prot. 2267 del 10.08.2010 comunica che, “data la contiguità dell'intervento con la Riserva Naturale Orientata Regionale “Bosco di santa Teresa e dei Lucci, si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'impianto con la seguente prescrizione: realizzare lungo la linea di contiguità una fascia arborea della larghezza di mt. 10 afferente il genere Quercus”;

„ Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - con nota prot. 10429 del 17.09.2009 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente;

„ Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - con nota prot. 10431 del 17.09.2009 rilascia il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato a 150 kV per la connessione alla C.P. Brindisi Sud della Terna S.p.A. degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da 15 MWp siti nel comune di Brindisi in località “Paticchi Masseria e Paticchi Vigna” e relativa cabina di Trasformazione MT/AT kV. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente

„ Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. - 3^ Regione Aerea - c/on nota prot. 44137 del 09.09.2009 rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;

„ Comando Militare Esercito “Puglia” con nota prot. 13891 del 17.08.2009 concede il “nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione”;

„ Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - con nota prot. 32715 del 20.07.2009 e nota allegata prot. n. 25771 del 9 giugno 2009 comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della complementare stazione di trasformazione e della relativa linea elettrica, da ubicare nel territorio del Comune di Brindisi;

„ ENAC - Ufficio Certificazione Aeroporti - con nota prot. n°61900 del 14.09.2009 rilascia, per quanto di competenza, il “proprio nulla osta alla realizzazione” delle opere, considerato che:

- “L'impianto fotovoltaico in oggetto non comporta nessuna implicazione per quanto di propria competenza;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per al costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'A.M. C.I.G.A. ha dato il proprio parere positivo per quanto concerne le procedure strumentali come da nota n°MDA CIGA/720/3180/T.11.11. del 19.05.09”;

„ Autorità di Bacino della Puglia - con nota prot. n. 11528 del 11.09.2009 “fa presente che la Società Wind Energy & Partners S.r.l., in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 36/1812 del 17/03/2009 (Rif. F/36/08) di codesto Settore Industria - Industria Energetica, ha trasmesso con nota, acquisita agli atti al prot. n° 5693 del 06/05/2009, copia del progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico della potenza di 5,00 MW da realizzarsi nel Comune di Brindisi in località Paticchi Vigna su terreni riportati in catasto al foglio 158 particelle n° 33 e 35.

Successivamente, con nota acquisita agli atti in data:

1. 10/09/2009 al prot, n° 11469, inviata per conoscenza anche a codesto Settore Industria - Industria Energética, la suddetta Società ha trasmesso una copia dell'elaborato "Distanze del pano fotovoltaico dal reticolo idrografico" Tav. n° 11_paV datata settembre 2009;
2. 11/09/2009 al prot. n° 11527 il progettista Ing. Alessandro Rini ad ulteriore corredo, precisazione ed integrazione della suddetta Tav. n° 11_paV, ha trasmesso la "Relazione descrittiva inerente le distanze e gli attraversamenti delle aste del reticolo idrografico".

Dall'esame degli elaborati trasmessi si è rilevato che:

- il progetto prevede essenzialmente la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica nominale di 5,00 MW, costituito da n. 5 campi fotovoltaici da 1 Mw;
- è prevista la realizzazione di un cavidotto interrato, costituito da linea elettrica interrata MT con tensione nominale di 20 kV e lunghezza totale di circa m 2370, per il collegamento alla centrale di trasformazione MT/AT;
- le distanze della recinzione metallica rispetto a due punti dell'asta fluviale sono rispettivamente di m 190 e m160 (Tav. n° 11_ paV e "Relazione descrittivo Inerente le distanze e gli attraversamenti delle aste del reticolo idrografico");
- nel punto d'intersezione del cavidotto con l'asta fluviale su menzionata, in corrispondenza della S.P. 81, la terna dei cavi attraverserà il ponte esistente facendoli passare all'interno dell'impalcato ad una profondità di circa 50cm.

Dalla sovrapposizione del sito su cui sarà realizzato l'impianto fotovoltaico sulla cartografia I.G.M., in scala 1:25000 si rileva che lo stesso non è sottoposto a vincoli P.A.I., tutto ciò confermato anche dalla documentazione integrativa trasmessa dalla Società e dal tecnico progettista Ing. Alessandro Rini.

Relativamente all'attraversamento, in corrispondenza della S.P. 81, la soluzione progettuale scelta prescinde dalla responsabilità di questa Autorità di Bacino e pertanto dovrà essere autorizzata dall'Ente gestore del ponte";

„ ASL Brindisi - con nota prot. 6709 del 18.09.2009 esprime parere di massima favorevole per quanto di propria competenza, a condizione che:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica;
2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose;
3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
4. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi;

„ Terna con nota prot. 13138 del 12.10.2009 comunica che le modalità "previste per il collegamento dell'impianto di utenza alla sezione a 150 kV della stazione RTN 380/150 kV di Brindisi Sud sono da considerarsi rispondenti ai requisiti tecnici di connessione". Invita la Società al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Spostare lo stallo di connessione al secondo a destra dell'ATR n.2 indicato nella planimetria elettromeccanica StCeP_06;
2. Aggiornamento dello schema elettrico unifilare;
3. Modifica della tavola StCeP_04, in quanto la parte inferiore non corrisponde all'impianto di rete per la connessione,
4. Il trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con isolamento pieno del centro stella lato AT;

„ ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi con nota prot. n. 33940 del 14.10.2009 esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse. Si prescrive alla Società di svolgere una nuova indagine di

valutazione revisionale di inquinamento acustico;

„ Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi con nota prot. 7967 del 22.07.2009 comunica che “non è possibile esprimere alcun parere, in quanto la documentazione pervenuta in data 28.04.2009 non risulta essere espressamente finalizzata alla descrizione delle misure di sicurezza antincendio che si intendono adottare nell’ambito della realizzazione dell’impianto in questione”;

„ Consorzio Speciale per la Bonifica dell’Arneo con nota prot. 6111 del 03.12.2009 esprime parere di massima favorevole. Si prescrive che la Società, prima dell’esecuzione dei lavori, presenti formale richiesta all’ente per l’attraversamento del cavidotto interrato con il canale “Fiume Grande”. In riferimento alla linea di connessione alla rete Enel, prevista con inglobamento dei cavidotti nella soletta dei ponti esistenti sulla S.P. n°81, suggerisce l’adozione di tecniche diverse non incidenti sulla stabilità strutturale, e precisa che la soluzione dovrà essere autorizzata dal soggetto proprietario/gestore della strada.

Rilevato che:

- la Società, con nota acquisita al protocollo il 22.11.2010 con n.16446, ha dichiarato di aver ottemperato al rispetto della esclusione delle aree interessate dalla presenza dell’area annessa di 100 m dall’A.T.D. Riserva Naturale Orientata Regionale, come prescritto dal Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, allegando la planimetria afferente il riposizionamento dei pannelli fotovoltaici;

- da una verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l’intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A”, né di “Tipo B1 e B2”;

- la Società ha presentato un “atto di costituzione di diritto di opzione (art.1331 c.c.) finalizzato alla successiva stipula di contratto di affitto di terreno agricolo” sottoscritto il 23 gennaio 2009 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brindisi il 26 gennaio 2009. Con il suddetto atto i “proprietari-cedenti”, nelle persone di Rosato Antonio, Rosato Nicola, Rosato Cosimo, Rosato Vincenzo, Rosato Giovanni, Rosato Mario, Rosato Franco, concedono a favore della “società cessionaria”, la Wind Energy & Partners s.r.l. in persona del suo legale rappresentante Sig. Mario Rosato, un diritto di opzione a tempo indeterminato sui propri terreni agricoli siti in agro di Brindisi alla contrada “Paticchi Vigna”, sino al conseguimento di tutte le necessarie autorizzazioni di rito e dell’Autorizzazione Unica. Con l’approvazione definitiva del progetto fotovoltaico, “i “proprietari-cedenti” si impegnano ed obbligano a stipulare a favore della “società-cessionaria” e/o di eventuali suoi aventi causa per effetto della cessione a terzi del diritto rinveniente da presente atto, l’apposito contratto di locazione dei terreni interessati agli insediamenti fotovoltaici”;

- con atto di scissione del 10.07.2009 la società WIND ENERGY & PARTNERS S.R.L. ha conferito parte del suo patrimonio alla società RENEWABLE ENERGY SOURCES S.R.L., assegnandole tutti i beni patrimoniali attinenti allo sviluppo di tre parchi fotovoltaici, tra cui quello da realizzarsi in contrada “Paticchi Vigna”. Con verbale di assemblea dei soci del 27.07.2009, la Renewable Energy Sources s.r.l. conferiva mandato alla Wind Energy & Partners s.r.l. di portare a termine “a proprio nome” l’iter amministrativo in corso presso la Regione Puglia finalizzato all’acquisizione dell’Autorizzazione Unica con l’obbligo, solo prima del materiale rilascio dell’Autorizzazione Unica richiesta, di presentare presso la Regione Puglia apposita “istanza di voltura” a proprio favore. Di conseguenza, il 16.11.2010, con nota acquisita al protocollo con n.16135, le società Wind Energy & Partners s.r.l. e Renewable Energy Sources s.r.l. in persona dei loro rispettivi Amministratori, hanno presentato istanza alla Regione Puglia di intestare direttamente in favore della società Renewable Energy Sources s.r.l. l’Autorizzazione Unica relativa al parco fotovoltaico in oggetto; la società subentra in tutti gli obblighi, oneri ed impegni assunti dalla Wind Energy & Partners s.r.l. con l’atto di impegno sottoscritto con la Regione Puglia, e con la

convenzione con il comune di Brindisi;

- l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 12347 del 12 agosto 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,9 MW, ubicato nel Comune di Brindisi - contrada "Paticchi - Vigna";

e delle relative opere connesse:

„ elettrodotto in antenna a 150 kV;

„ stallo arrivo produttore a 150 kV nella Stazione Elettrica della RTN a 380 kV;

- in data 2 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Wind Energy & Partners S.r.l. ed il Comune di Brindisi l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011995 e della Convenzione al repertorio n. 011996.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 256 del 24 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 4,9 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi, contrada "Paticchi - Vigna".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Renewable Energy Sources s.r.l., con sede legale in Località Restinco - Brindisi Partita IVA 02233810742 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,9 MW, ubicato nel Comune di Brindisi - contrada "Paticchi - Vigna";

e delle relative opere connesse:

„ elettrodotto in antenna a 150 kV;

„ stallo arrivo produttore a 150 kV nella sezione a 150 kV della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Brindisi Sud;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Renewable Energy Sources s.r.l., e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri

nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
